



# CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA

C.AP. 07029 PIAZZA GALLURA N.3 PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

**ORDINANZA SINDACALE N. 32**

**DEL 09/05/2020**

**OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO PER IL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19. APERTURA ATTIVITA' ARTIGIANALI SERVIZI ALLA PERSONA (PARRUCHIERI ECC.) ED ESERCIZI COMMERCIALI DI ABBIGLIAMENTO ECC. ARTT. 23 E 24 ORDINANZA N 20 DEL 02.05.20 DEL PRESIDENTE RAS**

---

## IL VICE SINDACO

in sostituzione del sindaco dichiarato decaduto per incompatibilità sopravvenuta con la deliberazione del C.C. n. 23 del 15 maggio 2019;

**VISTO** il D.L. n° 19 del 25/03/2020 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" – Gazzetta Ufficiale serie generale n° 79 del 25/03/2020.

**VISTO** il D.P.C.M. 26/04/2020 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, con il quale le misure precedentemente introdotte per limitare la diffusione del virus COVID-19 e in particolare quelle di cui al DPCM del 10 aprile 2020, sono state sostituite, e comunque integrate e modificate, fino al 17.05.2020.

**VISTE** le diverse ordinanze del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna recanti misure straordinarie e urgenti di contrasto per la diffusione epidemiologica da COVID 19 nel territorio della Sardegna.

**VISTA** da ultimo l'ordinanza n° 20 del 2 maggio recante "*Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna*" e in particolare, per ciò che qui rileva, gli artt. 23 e 24.

**CONSIDERATO** che l'**art. 23** della citata Ordinanza n° 20, prevede che con decorrenza dal 11 Maggio 2020 (salva diversa valutazione in dipendenza dell'andamento della curva di diffusione del virus), nei comuni con parametro dell'indice di trasmissibilità uguale o inferiore a 0,5, il Sindaco, con propria Ordinanza, possa consentire la riapertura delle attività inerenti i servizi alla persona (quali a titolo di mero esempio, saloni di parrucchieri, estetisti, tatuatori), nel rispetto di determinate condizioni dettagliatamente previste nell'art 23 succitato.

**CONSIDERATO**, inoltre, che il successivo **art. 24** della medesima Ordinanza n° 20, prevede che con decorrenza dal 11 Maggio 2020 (salva diversa valutazione in dipendenza dell'andamento della curva di diffusione del virus), nei comuni con parametro dell'indice di trasmissibilità uguale o inferiore a 0,5, il Sindaco, con propria Ordinanza, possa consentire la riapertura degli esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie, profumerie, nel rispetto del distanziamento personale e del divieto di assembramento e di tutte le altre condizioni dettagliatamente indicate nel medesimo articolo 24.

**FATTO RILEVARE** che, in entrambe le ipotesi di cui agli articoli 23 e 24 appena sopra richiamati, la cui decisione è rimessa dal Presidente della Regione al potere valutativo dei Sindaci, gli stessi Sindaci che abbiano ordinato la riapertura degli esercizi e delle

attività di servizio alla persona contemplati da quelle disposizioni, sono tenuti a verificare quotidianamente che il proprio comune si mantenga nei parametri previsti **e a revocare immediatamente la propria ordinanza qualora il numero Rt (R con t) dovesse risultare al di sopra del valore di 0,5**, informandone la Regione e il Dipartimento di Prevenzione dell'ATS territorialmente competente.

**VISTO** l'elenco degli indici di trasmissibilità (Rt) dei comuni della Sardegna pubblicato dalla Regione in data 8.05.2020 e che per la quasi totalità di essi, compreso il Comune di Tempio Pausania, tale indice è NC (NON CALCOLABILE).

**EVIDENZIATO** che l'indice Rt, o "tasso di ripetitività" del coronavirus da un soggetto positivo al test a uno sano, rappresenta la possibilità statistica che il coronavirus passi da un soggetto all'altro, sul presupposto che almeno uno di questi sia contagiato.

**EVIDENZIATO** altresì che dai dati ufficiali della Regione Sardegna risulta che nel Comune di Tempio Pausania, allo stato, non vi sono casi di positività.

**CONSIDERATO** che, in base alle indicazioni della Regione e viste anche in proposito di fattori R0 e Rt quelle del Ministero della Salute e dell'ISS, ciò significa che nei comuni che si trovino nella condizione classificata come NC, non vi è al momento della rilevazione, alcun soggetto contagiato, circostanza questa che pone di fatto i comuni NC al di sotto dell'indice 0,5.

**PRESO ATTO** dell'evolversi della situazione epidemiologica e di quanto disposto dall'Ordinanza n. 20 del 02.05.2020 del Presidente della Regione Sardegna e del DPCM del 26 aprile 2020.

**RITENUTO** che, avuto riguardo allo specifico e peculiare contesto Regionale nonché in particolare, quello della Città di Tempio Pausania, dove non risultano casi di positività da SARS-CoV-2, sia compatibile con le esigenze di tutela della salute della cittadinanza nonché con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza al rischio effettivamente presente sul territorio comunale, prevedere in via progressiva e graduale, l'allentamento delle misure restrittive attualmente in essere, ferma restando la sempre presente urgenza di adeguare immediatamente le misure straordinarie a tutela della salute dei cittadini per la prevenzione e il contenimento della diffusione sul territorio del proprio Comune del Covid 19, in base alle mutate condizioni epidemiologiche locali che dovessero intervenire e in ogni caso alla variazione in aumento del parametro dell'indice di trasmissibilità Rt ( R con t ), oltre il valore di 0,5.

**TENUTO CONTO** delle misure restrittive attualmente in vigore, statali e regionali, che disciplinano gli spostamenti delle persone fuori dal proprio comune di residenza.

**Considerato** che tali misure, che impongono una limitata circolazione delle persone quale garanzia efficace e determinante per il contenimento del diffondersi del virus, prevedono infatti, tassativamente, che è consentito spostarsi da un Comune all'altro all'interno della propria regione, solo per ragioni di salute, lavoro, necessità, per far visita ai congiunti e per lo svolgimento delle sole attività di manutenzione, controllo e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione di altre case di proprietà che non siano nel comune di residenza, e altri casi elencati. Non è invece previsto, **e quindi non è consentito**, recarsi in altri comuni diversi da quello di residenza, per fare la spesa, per fare acquisti o per usufruire delle attività inerenti i servizi alla persona.

Tale circostanza consente di poter ritenere che gli effetti della presente ordinanza restino assolutamente circoscritti all'interno dei confini territoriali del Comune di Tempio Pausania e che pertanto il potere ordinatorio riconosciuto in capo al Sindaco dagli artt. 50 e 54 del TUEL possa essere pienamente e opportunamente esercitato.

**RITENUTO** per quanto osservato e considerato sopra, di dover consentire a partire dall'11/05/2020:

- la riapertura delle attività inerenti servizi alla persona quali a titolo esemplificativo, acconciatori, parrucchieri, barbieri, estetisti e tatuatori;
- la riapertura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di abbigliamento, calzature, gioiellerie, profumerie, e altri quali, a titolo esemplificativo, mercerie, intimo, articoli da regalo e per la casa.

**RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito.**

**DATO ATTO che il presente provvedimento è stato preventivamente trasmesso al Prefetto di Sassari.**

**VISTO** il D.Lgs. 31 marzo 1998 n° 112.

**VISTO** il vigente Statuto Comunale.

**VISTO** il D.Lgs. N° 267/2000, e in particolare gli artt. 50 e 54 i quali definiscono le attribuzioni del Sindaco circa l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti.

**VISTA** la Legge 23/12/1978 n. 833, art. 32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria Locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica.

Per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati,

### **ORDINA**

1. Di consentire a partire dal giorno 11 maggio 2020 nel territorio del Comune di Tempio Pausania:

- la riapertura delle attività inerenti servizi alla persona quali, a titolo esemplificativo, acconciatori, parrucchieri, barbieri, estetisti e tatuatori;
- la riapertura degli esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie, profumerie e altri quali, a titolo esemplificativo, mercerie, intimo, articoli da regalo e per la casa.

2. Tutte le suddette attività di vendita devono essere esercitate nel rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento personale di cui all'allegato 5 del DPCM del 26.04.2020 e di quanto previsto negli articoli 23 e 24 dell'Ordinanza n. 20 del 02/05/2020 del Presidente della Regione Sardegna che qui di seguito si riportano.

3. Per le attività inerenti i servizi alla persona, la riapertura deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) l'accesso ai locali potrà avvenire solo previo appuntamento e direttamente per essere serviti, con esplicito divieto di sostarvi sia all'interno per qualsiasi altra ragione sia all'esterno in attesa di farvi ingresso;

b) le postazioni di lavoro all'interno delle strutture potranno essere utilizzate esclusivamente in modo da garantire sempre una distanza di almeno due metri tra persone;

c) dopo ogni singolo servizio, le postazioni, le superfici, le attrezzature e gli strumenti utilizzati dovranno essere accuratamente igienizzati con l'utilizzo di idonei prodotti sanitari. Per la protezione dei clienti, potranno essere utilizzati solo teli, camici o asciugamani monouso;

d) gli operatori ed i clienti all'interno delle strutture hanno l'obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e di guanti.

**Conseguentemente, resta vietata l'esecuzione di trattamenti che prevedano un contatto diretto con la bocca, le narici o a zona oculare e perioculare dei clienti, quali – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo – il taglio e la regolazione di baffi e/o barba, la depilazione del contorno labiale, l'iniezione di filler per il soft-lifting naso-labiale, la sistemazione di ciglia e sopracciglia e simili;**

e) dopo ogni chiusura dell'esercizio e comunque prima della successiva riapertura, i locali devono essere adeguatamente sanificati con prodotti certificati. Sono fatti salvi eventuali protocolli o linee-guida adottate in senso più restrittivo a livello nazionale con le rispettive associazioni di categoria.

4. La riapertura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di cui sopra deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) dovrà sempre essere garantito il distanziamento personale e osservato il divieto di assembramento;

- b) l'accesso al negozio dovrà essere consentito a un numero di clienti non superiore al numero di addetti alla vendita e comunque in modo tale da garantire costantemente la distanza di almeno 2 metri tra persone;
- c) gli operatori e i clienti all'interno delle strutture hanno l'obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e, preferibilmente, di guanti;
- d) gli ambienti andranno opportunamente arieggiati tra un turno e l'altro di accesso al negozio e infine sanificati prima della successiva riapertura;
- e) i titolari degli esercizi sono responsabili della sanificazione dei prodotti che siano stati misurati o comunque siano venuti a contatto con altri clienti, preventivamente alla loro rimessa in vendita;
- f) i titolari dell'esercizio devono, altresì, mettere a disposizione dei clienti, prima e dopo l'accesso, idonee soluzioni idroalcoliche per l'igienizzazione delle mani;
- g) sono fatti salvi eventuali protocolli o linee-guida adottate in senso più restrittivo a livello nazionale con le rispettive associazioni di categoria.

## **AVVERTE**

Il mancato rispetto delle presenti misure di contenimento, in particolare sulle condizioni di rispetto, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 ai sensi dell'art. 4, D.L. n. 19 del 24 marzo 2020.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica.

## **RACCOMANDA**

**a tutti i soggetti destinatari della presente, la MASSIMA E SCRUPOLOSA osservanza di tutte le misure di sicurezza imposte dal presente provvedimento e da ogni altra disposizione in materia di distanziamento sociale per la prevenzione e il contenimento del diffondersi del virus.**

## **DISPONE**

- che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva;
- che venga trasmessa al Prefetto di Sassari, al Comando Stazione dell'Arma dei Carabinieri, al Commissariato della Polizia di Stato e alla Tenenza della Guardia di Finanza;
- che sia data pubblicità al presente provvedimento nelle forme previste dalla legge, tramite pubblicazione nel sito istituzionale del Comune e in tutti i modi utili a garantirne la massima diffusione;

## **DEMANDA**

Alla Polizia Locale e alle altre Forze dell'ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza, trasmessa in copia.

Copia della presente ordinanza sarà depositata presso la Segreteria per la conservazione in archivio.

Tempio Pausania li 09/05/2020

Il ViceSindaco  
Giovanni Antonio Addis

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD 82/2005*